



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 33**

**Del 20-05-2020**

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RECEPIMENTO DISPOSIZIONI DPCM E ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 21 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - DEL 17 MAGGIO 2020: VALIDITA' DAL 18 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2020.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**VISTE** le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

**VISTO** il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che ha disciplinato le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTI** i diversi DPCM pubblicati sulla G.U.R.I. e, da ultimo, il DPCM 26 aprile 2020 che ha prorogato fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le diverse Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 che ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel precitato DPCM del 17 maggio 2020, ha individuato, quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate, le regole indicate nelle c.d. “linee guida” del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**ATTESO** che, in virtù di ciò, il Presidente della Regione Sicilia, ha emanato l' Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 con la quale, nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla medesima Ordinanza, disponendosi dal 18 maggio 2020 l'abrogazione di tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, e rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella stessa;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze contingibili e urgenti n. 17 del 5.03.2020, n. 18 dell'8 Marzo 2020, n. 19 del 13.03.2020, n. 23 del 24.03.2020, n. 29 del 3.05.2020, n. 32 del 15.05.2020;

**RAVVISATA** la opportunità-necessità di recepire i predetti provvedimenti normativi nazionale e regionale oltre a revocare le proprie Ordinanze nelle parti non più compatibili con gli stessi, per le considerazioni sopra esposte.

**Per tutto quanto in premessa,**

### **ORDINA**

- 1) Recepire e dare esecuzione su tutto il territorio comunale, alle disposizioni impartite con DPCM del 17 maggio 2020 e con Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso.**
- 2) Revocare,** conseguentemente, le proprie Ordinanze contingibili e urgenti meglio elencate in premessa, nelle parti in cui confliggono con le previsioni normative dei predetti provvedimenti nazionale e regionale.
- 3) Disporre,** in particolare, che il Cimitero Comunale osservi i consueti orari e giorni di apertura in vigore anteriormente al periodo di emergenza Coronavirus, così come le ville comunali.
- 4) Permane l'obbligo** nei luoghi pubblici e aperti al pubblico:
  - dell'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo;
  - di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di evitare gli assembramenti.
- 5) Demandare** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione della presente Ordinanza, impartendo le necessarie disposizioni di servizio al personale addetto.
- 6) Demandare,** altresì, alla Polizia Municipale l'attività di vigilanza in ordine alla osservanza e disciplina di quanto disposto con la presente Ordinanza, emanata in conformità alle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, nonché di tutte le precedenti disposizioni tutt'ora in vigore.

- 7) **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune con l'avvertenza che detta pubblicazione equivale a notifica per tutti i soggetti interessati.
- 8) **Trasmettere** la presente Ordinanza per le rispettive competenze:
- al Comando di Polizia Municipale
  - al Settore Tecnico del Comune;
  - al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe.

**Avverso la presente Ordinanza**, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, se il fatto non costituisce reato più grave.

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draì*